

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N 1927-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE RUSSO LUIGI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 febbraio 1975
(V. Stampato n. 3040)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 febbraio 1975

Ratifica ed esecuzione degli Accordi sui servizi aerei conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati: Jugoslavia (Roma, 24 maggio 1967), Costa d'Avorio (Abidjan, 19 febbraio 1968), Filippine (Manila, 25 gennaio 1969), Sierra Leone (Roma, 6 maggio 1970), Arabia Saudita (Gedda, 13 ottobre 1971), Repubblica Dominicana (Santo Domingo, 31 dicembre 1971, Gabon (Roma, 9 marzo 1972), Cipro (Nicosia, 24 novembre 1972)

Comunicata alla Presidenza il 9 aprile 1975

ONOREVOLI SENATORI. — Dal 24 maggio 1967 al 24 novembre 1972 sono stati firmati i seguenti Accordi: tra Italia e Jugoslavia, Costa d'Avorio, Filippine, Sierra Leone, Arabia Saudita, Repubblica Dominicana, Gabon e Cipro.

Per quanto riguarda l'accordo con la Jugoslavia concluso a Roma il 24 maggio 1967, la parte propriamente tecnica dell'accordo, l'Annesso, prevede per l'Italia la possibilità di effettuare servizi verso Belgrado, Zagabria e Dubrovnik; per la Jugoslavia verso Roma, Milano e Venezia.

Nel Memorandum n. 1 si stabilisce che lo scambio dei diritti di quinta libertà sarà oggetto di ulteriori negoziati, qualora i programmi di sviluppo delle due Compagnie prevedessero l'estensione dei servizi oltre i territori dei rispettivi paesi.

L'accordo tra la repubblica italiana e la Costa d'Avorio concluso ad Abidjan, che consta di 2 articoli, reca una Tabella delle rotte.

Prevede per l'Italia: punti in Italia-Accra-Abidjan e viceversa con frequenza settimanale e limitazione nel numero dei passeggeri da trasportare nei due sensi e per la Costa d'Avorio: punti in Costa d'Avorio-Roma-Parigi e viceversa con frequenza settimanale e le stesse limitazioni per i passeggeri previste per l'Italia.

Non è esclusa la possibilità di accrescere il numero delle frequenze e la quota di passeggeri trasportabili.

L'Accordo fra l'Italia e le Filippine di 15 articoli, ha un Annesso con la Tabella delle rotte con cui è consentito alla nostra Compagnia di bandiera di partire da qualunque punto dell'Italia, di fare scalo in un certo numero di paesi intermedi per arrivare a Manila e proseguire per il Giappone e l'Australia.

Alla parte filippina è consentito di venire a Roma e proseguire verso Madrid, Amsterdam, Londra, la Germania e la Francia.

L'Accordo con la Sierra Leone di 14 articoli reca la Tabella delle rotte e prevede lo scambio dei seguenti diritti: per la impresa italiana: due punti in Italia-punti intermedi-Freetown-due punti oltre Freetown in Africa

occidentale; per l'impresa designata della Sierra Leone: punti in Sierra Leone-punti intermedi-Roma-due punti oltre Roma nell'Europa occidentale.

L'accordo aereo col Regno di Arabia Saudita è di 15 articoli e fu firmato a Gedda il 13 ottobre 1971. Reca un allegato con le rotte operabili in entrambi le direzioni da parte dell'Arabia Saudita e da parte dell'impresa designata dall'Italia.

I due vettori hanno facoltà di operare fino a quattro servizi settimanali compresi diritti di traffico e con la facoltà di omettere uno o più scali delle rotte indicate.

L'Accordo con la Repubblica dominicana concluso a Santo Domingo il 31 dicembre 1971, è di 16 articoli ed un annesso con la Tabella delle rotte dei due Paesi contraenti.

Alla compagnia italiana è dato di volare su una rotta fino a Città del Messico e sull'altra di proseguire per l'America del Sud.

L'Accordo con il Gabon, concluso a Roma il 9 marzo 1972, di 20 articoli, reca un Annesso per le rotte.

Si prevede per l'Italia punti in Italia-Kano-Libreville-Lusaka e viceversa; per il Gabon punti in Gabon-Lagos-Roma-Francoforte e viceversa.

Finalmente l'accordo con Cipro, concluso a Nicosia il 24 novembre 1972, consente alla Compagnia italiana possibilità di effettuare servizi per l'Italia e Nicosia proseguendo nel vicino Oriente fino in Africa; la seconda di arrivare fino in Estremo Oriente e in Australia.

In contropartita la compagnia cipriota ha facoltà di servire Roma ed arrivare direttamente a Londra e di servire Roma per proseguire nell'Europa occidentale ed in Inghilterra.

Onorevoli senatori, gli accordi, « frutto di lunga e complessa attività svolta mediante contatti a livello diplomatico e di compagnia » dopo l'approvazione della Camera dei deputati del 12 febbraio 1975, meritano la ratifica da parte del Senato della Repubblica.

Russo Luigi, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Accordi relativi ai servizi aerei, conclusi tra l'Italia e gli Stati sottoindicati:

a) Jugoslavia — Accordo, tre Memoranda e Protocollo. (Roma, 24 maggio 1967);

b) Costa d'Avorio — Accordo, un Memorandum, due Scambi di Note. (Abidjan, 19 febbraio 1968);

c) Filippine. (Manila, 25 gennaio 1969);

d) Sierra Leone. (Roma, 6 maggio 1970);

e) Arabia Saudita. (Gedda, 13 ottobre 1971);

f) Repubblica Dominicana. (Santo Domingo, 31 dicembre 1971);

g) Gabon. (Roma, 9 marzo 1972);

h) Cipro. (Nicosia, 24 novembre 1972).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, degli articoli 15, 21, 15, 14, 15, 16, 20, 16, degli Atti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* dell'articolo precedente.